

ALLEGATO 10
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell'11 luglio 2008

MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE (A)

(Punto 3, lettere b) e c))

1) **OBIETTIVI**

Con la presente deliberazione saranno attivate, mediante regia diretta, il punto 3 lettere b) e c) della Misura 311, in grado di contribuire alla creazione di opportunità di impiego nelle aree rurali in attività non tradizionalmente agricole ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle risorse agricole. Diversamente, il restante punto a) della misura sarà attuato mediante approccio Leader.

2) **CAMPO DI APPLICAZIONE**

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del comune di Aosta.

La misura prevede le seguenti tipologie di investimenti nelle aziende agricole, con riferimento ai punti b) e c) del campo di applicazioni ed azioni della Misura 311:

1. creazione e strutturazione di aziende agricole che permettano lo svolgimento di iniziative legate all'ospitalità rurale (complementari a quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 – *Nuova disciplina dell'agriturismo*) quali:
 - la ricettività turistica;
 - le visite aziendali e, in genere, qualsiasi altra iniziativa volta ad incentivare il turismo rurale e naturalistico;
2. diversificazione produttiva delle aziende agricole mediante la realizzazione di:
 - attività di produzione, promozione e vendita di prodotti dell'artigianato di tradizione, di manufatti artistici e delle specialità enogastronomiche locali, diverse dai prodotti agricoli aziendali e non inclusi nell'Allegato I del Trattato CE;
 - punti vendita di prodotti dell'artigianato di tradizione, di manufatti artistici e di specialità enogastronomiche locali.

Gli investimenti dovranno essere inseriti in un programma organico di intervento aziendale o pluriaziendale e dovranno avere una chiara matrice territoriale, sociale, ricreativa o turistica.

3) **TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI**

Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla misura sono ammissibili a contributo, nel dettaglio, le seguenti tipologie di attività:

- piccoli interventi di costruzione (limitati all'ampliamento) e ristrutturazione (intesa anche come recupero, restauro conservativo, riconversione e adeguamento dei fabbricati) di volumetrie aziendali, anche al di fuori delle zone E del PRGC, necessarie all'esercizio delle attività previste nel campo di applicazione della misura 311.
- acquisto di attrezzature, arredi e programmi informatici da destinare esclusivamente alle attività previste nel campo di applicazione della citata misura;
- spese per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, produzione di materiale informativo, pubblicazioni cartacee e/o digitali, nonché la creazione di nuovi siti Web o implementazione di siti esistenti, nella misura massima del 12% dell'importo dei lavori ammessi a contributo;
- le spese attinenti ai servizi sono ammissibili solo se afferenti agli investimenti relativi alla loro istituzione e non alla loro erogazione.

Gli interventi edili devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente. Gli interventi di ampliamento, se visibili, devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale esistente. In ogni caso, sono fatte salve le norme urbanistiche e ambientali in vigore.

4) LIMITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 Norme generali

Le attività attuate ai sensi della presente misura sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni e i limiti previsti dalle normative vigenti.

Gli interventi di recupero, ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento di fabbricati potranno riguardare solo gli immobili esistenti, già al servizio dell'impresa agricola. Non sono ammesse a contributo nuove costruzioni, ad eccezione degli ampliamenti, i quali dovranno essere contenuti nel limite del 20% calcolato sulla volumetria iniziale dei locali adibiti per le nuove attività e comprendente anche i volumi necessari all'esecuzione di nuovi locali interrati per la collocazione di impianti tecnologici a servizio dello stesso fabbricato o altri vani ritenuti essenziali per le attività previste dalla presente misura. Gli ampliamenti, per essere ammessi a finanziamento, devono essere realizzati per soli motivi funzionali, debitamente motivati, ed ogni eccedenza rimarrà a completo carico del beneficiario.

4.2 Campo di applicazione della misura di cui al paragrafo 2, punto 1, primo trattino

Le attività legate all'ospitalità rurale possono avvenire in strutture anche non ubicate nel centro aziendale, inteso come luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo, purché razionalmente comprese nella gestione globale dell'azienda dove tale lavoro si svolge. È pertanto ammessa l'ubicazione degli immobili da ristrutturare anche nelle zone limitrofe (nello stesso comune o in comune limitrofo) al centro aziendale.

L'ospitalità rurale può avvenire:

- in camere, con i requisiti di cui al Capo VI, artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;
- in case e appartamenti per vacanze, conformi a quanto previsto dal Capo VII, artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

Il numero massimo di posti letto ammissibili per ogni singolo intervento aziendale è pari a 12. L'ampiezza dei locali comuni sarà commisurata al numero di posti letto di cui la struttura si doterà.

Gli immobili da destinare all'esercizio delle attività di ospitalità rurale devono essere conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività ricettiva (esercizi di affittacamere o *chambres d'hôtes* e case e appartamenti per vacanze), per l'accertamento dei requisiti e per il rinnovo delle autorizzazioni annuali, sono disciplinati dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere – così come la comunicazione dei prezzi alla struttura regionale competente prevista dall'art. 24 della citata legge.

Le unità abitative e le camere possono essere locate esclusivamente per le finalità riconosciute dalla citata legge regionale.

Il beneficiario del contributo, inoltre, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti.

Per gli esercizi di affittacamere è ammessa, previa autorizzazione comunale, la somministrazione di colazioni limitatamente agli ospiti che pernottano in azienda o nelle idonee strutture di proprietà aziendale.

4.3 Campo di applicazione della misura di cui al paragrafo 2, punto 1, secondo trattino

Per l'organizzazione delle visite aziendali sono individuati, all'interno del centro aziendale, uno o più locali di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte, da destinare, all'occorrenza, al riparo e all'accoglienza degli ospiti.

4.4 Campo di applicazione della misura di cui al paragrafo 2, punto 2;

I locali per attività di produzione, promozione e vendita di prodotti dell'artigianato di tradizione, di manufatti artistici e delle specialità enogastronomiche tipiche, diverse dai prodotti agricoli aziendali e non inclusi nell'Allegato I del Trattato CE, sono individuati all'interno del centro aziendale. I locali saranno di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte e idonei dal punto di vista igienico-sanitario e urbanistico.

5) BENEFICIARI E TASSO DI CONTRIBUTO PUBBLICO

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e i membri della famiglia agricola¹, in applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28/12/2006).

Non possono accedere ai finanziamenti gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

Il contributo pubblico, in conto capitale, è pari al 50%, elevabile al 60% nel caso di giovani agricoltori.

6) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura 311 è avviata mediante la diffusione di un bando di gara alla quale potranno aderire i potenziali beneficiari dei contributi. Tale bando fornisce i dettagli circa le opportunità offerte e la documentazione richiesta all'atto della presentazione della domanda di contributo.

L'erogazione dei contributi potrà avvenire soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate, rispondenti ad una contabilità dei lavori redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori incaricato, oppure ad idonea documentazione tecnico-amministrativa inerente alle forniture eseguite.

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici del Servizio politiche comunitarie dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il prezzario di riferimento sarà quello regionale in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli stabiliti dalla Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

7) VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

La valutazione e la selezione dei progetti, nonché l'assegnazione dei punteggi, sarà curata da una Commissione tecnica interna composta dai seguenti funzionari dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali:

- dirigente del Servizio politiche comunitarie;
- dirigente della Direzione produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari, o un suo delegato;
- dirigente della Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico, o un suo delegato;
- dirigente della Direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo delle imprese del turismo e del commercio, o un suo delegato;
- dirigente del Servizio miglioramenti fondiari e infrastrutture, o un suo delegato;

¹ Familiari conviventi del titolare di impresa agricola individuale, ad esclusione dei lavoratori agricoli, che collaborino all'attività di impresa agricola stessa.

- istruttore tecnico dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie;
- geometra dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie;
- segretario verbalizzante dell'Ufficio programmi multisettoriali del Servizio politiche comunitarie.

Possono, se necessario, far parte della Commissione altri tecnici e/o funzionari regionali, nonché esperti esterni appositamente nominati. La Commissione provvederà all'esame dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti presentati e all'assegnazione a ciascuno di un punteggio secondo le modalità e i criteri appresso stabiliti.

Nel caso in cui, entro il periodo di due anni dall'approvazione della graduatoria ufficiale, si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, saranno finanziati i progetti utilmente collocati in graduatoria fino a completo esaurimento delle risorse stesse.

In conformità con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 saranno assegnati i seguenti punteggi per ogni progetto presentato:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000(*):	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM):	
più del 50% della superficie aziendale	5 punti
meno del 50% della superficie aziendale	4 punti
Criteri socio-economici	
3) Opportunità occupazionali	
fino a 4 giornate lavorative in più	0 punti
da 5 a 10 giornate lavorative in più	1 punto
da 11 a 15 giornate lavorative in più	2,5 punti
da 16 a 20 giornate lavorative in più	3 punti
da 21 a 25 giornate lavorative in più	3,5 punti
da 26 a 30 giornate lavorative in più	4 punti
da 31 a 35 giornate lavorative in più	4,5 punti
da 36 a 40 giornate lavorative in più	5 punti
da 41 a 45 giornate lavorative in più	5,5 punti
da 46 a 50 giornate lavorative in più	6 punti
oltre 51 giornate lavorative in più	6,5 punti
4) Accessibilità (punteggi non cumulativi tra loro)	
iniziative, percorsi e visite interamente dedicate a persone diversamente abili con difficoltà motorie e sensoriali, a portatori di handicap fisici e psichici	5 punti
iniziative svolte in vani e locali accessibili a persone con disabilità motorie e sensoriali	3 punti
iniziative in locali parzialmente accessibili a persone con disabilità motorie e sensoriali	2 punti
5) Altri criteri (punteggi aggiuntivi e cumulativi)	
azienda individuale con almeno il 50% dei coadiuvanti di sesso femminile iscritto all'INPS	1,5 punti
giovani agricoltori	1,5 punti
società di persone con rappresentante legale donna	1,5 punti
impresa agricola condotta da una persona di sesso femminile	1,5 punti

(*) Aree particolarmente vocate al turismo naturalistico come il Parco Nazionale del Gran Paradiso, i parchi regionali, le oasi naturali attualmente privi o carenti di strutture ricettive rurali.

I punteggi aggiuntivi riferiti ai criteri vari di cui al punto 5) potranno comprendere anche più casi, dunque, possono essere cumulati.

Le opportunità occupazionali saranno calcolate sulla base dei posti letto e del numero di degustazioni che l'azienda può offrire, in riferimento alla seguente tabella

tempo/lavoro. Nel caso di attività stagionali, le relative giornate lavorative saranno proporzionali al periodo di effettiva apertura espresso in mesi.

Tipo di attività	Numero di posti letto	Numero di coperti per le degustazioni	Giornate lavorative annuali per il conteggio delle opportunità occupazionali
Attività ricettiva con somministrazione della prima colazione. Senza somministrazione della prima colazione le giornate lavorative saranno diminuite del 20%.	fino a 2		4
	3		15
	4		19
	5		22
	6		25
	7		28
	8		31
	9		34
	10		38
	11		44
	12		50
Visite aziendali con somministrazione di pasti non completi (degustazioni, merende, spuntini)		fino a 10	13
		da 11 a 20	19
		da 21 a 40	25
		da 41 a 60	38
Vendita di manufatti artistici e/o specialità eno-gastronomiche locali			variabile sulla base degli orari d'apertura dell'attività

Un progetto che non totalizzerà alcun punto non potrà beneficiare di alcun finanziamento. Non sono altresì finanziabili iniziative i cui costi di ristrutturazione superino i 2.000 €/mq di superficie calpestabile.

8) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a contributo devono essere portati a compimento e rendicontati, improrogabilmente, entro i termini definiti nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del finanziamento, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

9) MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto cartaceo all'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, oltre che all'Organismo pagatore, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti, entro le scadenze previste.

10) PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

Il bando, la relativa modulistica, unitamente al vademecum per la presentazione delle domande, saranno resi disponibili anche sul sito della Regione.

11) CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLA SPESA

Una spesa per essere ammissibile a contributo deve:

- 1) essere imputabile ad un'operazione finanziata;
- 2) avere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte e obiettivi da raggiungere;
- 3) essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- 4) essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare, in termini di economicità e di efficienza.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture debitamente quietanzate.

12) DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, in base alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci:

- a) importo delle opere edili, impiantistiche e infrastrutturali risultanti dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale o, in alternativa, ad apposite analisi prezzi;
- b) sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio;

- c) acquisto di attrezzature e arredi strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi della misura e funzionali allo svolgimento dei servizi offerti e delle attività intraprese;
- d) importo delle seguenti spese tecniche da ammettersi fino alla percentuale massima del 12% (esclusa IVA ed altre tasse e imposte di legge) sull'importo previsto dei lavori:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica, ove prevista dalla normativa;
 - studio di impatto ambientale, ove richiesto dalla vigente normativa;
 - piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa;

Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli fissati nella deliberazione della Giunta regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

La spesa ammessa è comunicata ufficialmente all'interessato dopo la deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori. È compito del beneficiario del contributo verificare, presso l'Ufficio multisettoriale dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, le eventuali divergenze esistenti tra i prezzi ammessi e quelli effettivamente approvati in sede di presentazione del progetto preliminare.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore alla pubblicazione del bando.

13) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Non sono ammissibili a contributo, anche se necessarie al perfetto compimento dell'opera e regolarmente documentate, le seguenti spese:

- a) acquisto e locazione di beni immobili e di mezzi di trasporto;
- b) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali e di piante annuali comprese le spese per la loro messa a dimora;
- c) spese per coltivazioni non permanenti;
- d) acquisto di arredi e attrezzature usate, anche se direttamente correlate agli interventi ammissibili a contributo;
- e) opere di manutenzione ordinaria;
- f) sostituzione di dotazioni preesistenti;
- g) l'IVA e altre imposte di legge, anche qualora non siano recuperate o recuperabili dal beneficiario del contributo;
- h) oneri per lavori in economia svolti direttamente dal titolare dell'azienda agricola oppure da un coadiuvante familiare;
- i) oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del titolare dell'azienda agricola, beneficiario del contributo;
- j) spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia;

- k) oneri riguardanti canoni, licenze, nulla osta, apertura di conti bancari dedicati e convenzioni in genere stipulate con soggetti pubblici e privati;
- l) lavori, forniture e prestazioni tecniche non direttamente riconducibili al punto 3) lettere a), b) e c) della misura 311 – *Diversificazione in attività non agricole*.

14) PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione delle opere edili oggetto di contributo è stabilito nella misura di anni 10 a decorrere dalla data di trascrizione del vincolo di destinazione dei beni finanziati che precede la liquidazione del saldo finale.

Il vincolo di destinazione delle attrezzature e degli arredi è stabilito nella misura di anni 5. In quest'ultimo caso, resta salva la facoltà e l'onere da parte del beneficiario del contributo di sostituire l'attrezzatura o l'arredo deteriorato prima dello scadere del vincolo dei 10 anni, al fine di garantire l'esercizio dell'attività.